

STATUTO

**SORRISO PER TUTTI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE, IN FORMA
ABBREVIATA SORRISO PER
TUTTI SOC. COOP. SOC.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA
RICCARDO LOMBARDI S.N.C.

Numero REA: RM - 772185

Codice fiscale: 04482141001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" alla Raccolta N. 1974

STATUTO DELLA
SOCIETA' "SORRISO PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della Legge N. 381/1991, con Sede in Albano Laziale (RM), la Società Cooperativa Sociale denominata "SORRISO PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in forma abbreviata "SORRISO PER TUTTI SOC. COOP. SOC.".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa può aderire ad organismi consortili o federativi e stabilire rapporti di collaborazione con altre Cooperative, associazioni, fondazioni ed istituzioni aventi i medesimi scopi di cui al seguente art. 3).

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO-OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381, modificato dal D.Lgs. 112/17, ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381, modificato dal D.Lgs. 112/17, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata secondo gli appositi regolamenti approvati ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i

soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa ha per scopo il soddisfacimento degli interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, lavorativi e ricreativi di soggetti definiti della legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, del comprensorio, nel quadro di attività e di interventi, retribuiti o volontari, svolti a beneficio dei predetti soggetti ed indirizzati, altresì, al recupero personale ed al reinserimento sociale degli stessi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo economico e culturale della comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa, ha come oggetto:

La gestione diretta e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere, di servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa si propone di:

- a) attuare servizi di appoggio e di assistenza alle famiglie dei soggetti svantaggiati favorendo la riabilitazione e l'integrazione sociale di questi, nonché la vendita dei beni prodotti dall'attività posta in essere coi disabili adibiti alla medesima;
- b) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e privati, aventi scopi analoghi o affini a quelli della Cooperativa medesima; mutualistico e l'oggetto plurimo, definito;
- c) istituire e gestire attività di ricerca e di informazione

per i propri soci, per il personale socio-sanitario e per tutti coloro che operano in favore delle persone svantaggiate;

d) promuovere dibattiti, studi, ricerche;

e) istituire e gestire:

1. centri di riabilitazione;

2. centri ricreativi, culturali e sociali, soggiorni climatici;

3. pensionati di emergenza, case-famiglia, comunità-alloggio, case-albergo e simili, nonché assistenza domiciliare;

f) attuare ogni altra iniziativa, connessa ed affine a quelle sopra elencate compreso il trasporto degli utenti e dei volontari connessi all'attività.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione Umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

In relazione agli scopi suindicati la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere e per conto terzi:

a) Produzione e vendita di prodotti artigianali;

b) Servizi di ripristino, pulizia e mantenimento di parchi o aree simili;

c) Servizi informatizzati, per conto terzi (gestione contabilità, elaborazione dati, gestione reti, elaborazioni grafiche, etc.);

d) Produzione e vendita di software sia didattico che di altra natura con particolare attenzione alla produzione di software accessibile a persone svantaggiate;

e) Corsi di formazione professionale, corsi di avviamento al lavoro, organizzazione di convegni e promozione pubblicitaria sia per conto della Cooperativa che per conto terzi.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte di privati, dello Stato, di enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo solidaristico privato ovvero cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo

2545-septies del codice civile.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative.

La Cooperativa potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art. 5 (Lavoro subordinato, autonomo o volontario dei Soci-Regolamento)

La Cooperativa può avvalersi di soggetti che prestano lavoro subordinato, autonomo o volontario. Al lavoratore volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

I criteri per il trattamento economico dei soci lavoratori sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione attraverso l'approntamento di apposito Regolamento Interno che disciplina la retribuzione, i ruoli, i compiti,

ed i doveri del personale subordinato, autonomo e volontario.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci Cooperatori Ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori coloro che:

- non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività socio-sanitarie;
- concorrono alla gestione dell'Impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono inoltre essere soci cooperatori persone fisiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che appartengano alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

2. compimento della maggiore età;

c) soci svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Sono inoltre soci anche le seguenti categorie:

a) soci fruitori, in particolare soci svantaggiati, che godono a vario titolo, direttamente ed indirettamente, dei servi-

zi prestati dalla Cooperativa;

b) Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali;

c) Soci sovventori di cui al successivo Titolo IV;

d) Soci "in prova" secondo le norme fissate nel Regolamento Interno.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, Indipendentemente dal tipo di contratto instaurato e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio avendo i requisiti necessari per raggiungere gli scopi sociali dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale attività svolta e indicazione delle specifiche competenze possedute;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'ammontare delle azioni da sottoscrivere non può essere inferiore a 10 azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) cadauna e quindi a tante azioni del valore complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento all'atto dell'ammissione dell'importo della azione sottoscritta ed eventualmente del contributo determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato esercizio per esercizio.
Sono altresì obbligati ad osservare lo statuto e le delibere assunte in precedenza dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal "libro soci".
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa ovvero l'attività di volontariato della stessa.

d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

- a) ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 6, per tutte le categorie di soci o che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi e disordine tra i soci;
 - c) svolge attività in contrasto (o concorrente) con quelle della società senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento previsto dallo statuto;
 - e) senza giustificati motivi non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
 - f) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- Il socio lavoratore, inoltre, può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Art. 12 (Delibere di esclusione)

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC entro 30

giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Morte del socio)

Nel caso di decesso del socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui azione sociale purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2 e 3 comma del Codice Civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Nello stesso modo sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

Fermo restando quanto previsto dal Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a Soci della Cooperativa soci sovventori, ai sensi all'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da tante azioni trasferibili del valore complessivo di Euro

500,00 (cinquecento e zero centesimi).

Ogni socio deve sottoscrivere tante azioni di valore almeno doppio a quanto sopra indicato.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di ottenere, prima di tutte le altre azioni, il rimborso integrale del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al trasferimento delle azioni dei soci sovventori, i soci cooperatori hanno diritto di prelazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea dei soci può stabilisce altresì specifici e/o ulteriori compiti da attribuire al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Richiesta di ammissione)

Nella richiesta di ammissione il socio Sovventore dovrà altresì indicare, oltre alle proprie generalità di persona fisica o giuridica, l'entità del capitale di sovvenzione ed il periodo di permanenza nella società, che non può essere inferiore a quello minimo, fissato dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, prima del quale non è ammesso il recesso.

Art. 19 (votazione)

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti i seguenti voti:

- un (1) voto per quote di sovvenzione non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- due (2) voti per quote di sovvenzione non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi);
- tre (3) voti per quote di sovvenzione superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori presenti in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Statuto e il numero di voti da essi portati.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente art. 17.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) e non inferiore a 10 (dieci) quote, ovvero Euro 5,00 (cinque e zero centesimi) per i soci fruitori, e comunque non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le azioni sociali non rimborsate e prescritte secondo quanto previsto dall'art. 14;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali contribuzioni benefiche lasciti e/o donazioni;
- f) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori.

Art. 22 (Cessione azioni sociali)

Le azioni sociali non possono essere cedute né a terzi o a soci né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, da redigere con criteri di oculata prudenza ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di Società cooperative";
- c) l'eventuale rimanenza sarà destinata, ai sensi dell'art. 2536 del Codice Civile, ai fini mutualistici dell'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione, quando ne sia stato da questa delegato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, ma fatte salve comunque le quote di cui alle precedenti lettere a) e b), la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera d).

Le riserve sono indivisibili, non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma durante l'esistenza della società e neppure in fase di liquidazione o a chiusura della stessa.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 25 (Organi sociali)

Gli organi sociali della Cooperativa sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) il Revisore Unico.

Art. 26 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero altrove, purché nell'ambito della provincia di Roma, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.112/17;
- c) la determinazione del rimborso spese degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 24 e 28;
- d) la nomina degli amministratori;
- e) la delibera sull'emanazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;
- g) Eventuale nomina del Revisore Contabile come previsto dalle norme di legge, fissandone i compensi.
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei li-

quidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima e su altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Convocazione assemblea)

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni qual volta lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata a mezzo di avviso, contenente anche l'elenco delle materie da trattare, con raccomandata per posta o a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nello stesso giorno di quello stabilito per la prima.

Art. 28 (Assemblea ordinaria e straordinaria - determinazione e computo del quorum)

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei voti di spettanza dei soci: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Ciascun Socio cooperatore ordinario ha diritto ad un voto, quale che sia l'ammontare dell'azione posseduta. Per i Soci Sovventori si fa riferimento all'art. 19 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza (50%+1) dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo della società, l'assemblea per essere validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve raggiungere almeno tre quinti dei voti dei soci totali e le deliberazioni prese a maggioranza. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di inserzione della deliberazione nel registro delle - imprese.

Art. 29 (Diritto di voto e deleghe)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Si dovrà procedere a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda di tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'ammontare della azione sottoscritta, ad eccezione delle persone giuridiche riconosciute dallo Stato alle quali spettano cinque voti.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo due soci.

Art. 30 (Presidente e segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed, in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori, è fatta dall'assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci ordinari, siano essi persone fisiche o persone giuridiche; in tale secondo caso, la persona giuridica dovrà designare il componente del proprio Organo Amministrativo che esercita le relative funzioni.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vicepresidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà op-

portuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di iscrizione sull'albo informativo della cooperativa ovvero lettera raccomandata anche a mano, fax o e-mail. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese le richieste di finanziamento alle banche, che comunque rientrano nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge o per Statuto sociale sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato Esecutivo o uno o più amministratori, con la relativa firma sociale.

Art. 34 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti possono essere delegati al Vice Presidente.

Art. 35 (Collegio Sindacale - se nominato)

Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Eventuali compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Compiti di controllo del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi di legge, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corri-

spondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri ed esercitare il controllo contabile delle scritture della Cooperativa a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale, se nominato ai sensi di legge, deve altresì, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia secondo norme di legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale, se nominato, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nell'apposito libro verbali.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 37 (Controllo contabile)

Al di fuori del caso in cui sia effettuato dal Collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, li bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compiersi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di indivisibilità delle Riserve tra i Soci Cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Società:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effettivamente ver-

sato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire Riserve tra i Soci Cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Organo Amministrativo ed i Sindaci, ove nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui al presente articolo nella Nota Integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri indicati nell'art. 2513 del Codice Civile.

Art. 42 (riunioni per mezzo di telecomunicazioni)

Le riunioni degli Organi collegiali della Società (Assemblea, Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Collegio di Liquidazione) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) la deliberazione proposta per esteso ed i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-

genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, modificato dal D.Lgs. 112/17. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Firmato:

Roberta NUCCITELLI

Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.